

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

TIM QuattroZampe

*Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici,
Responsabilità civile, Tutela Legale ed Assistenza*

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 06/2024

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa Assicurazione è una Polizza che offre prestazioni di Rimborso Spese Veterinarie per il tuo cane/gatto, di Responsabilità civile terzi, Tutela Legale ed Assistenza.



Che cosa è assicurato?

Le Prestazioni assicurate per le somme indicate in Polizza, sono divise in sezioni (è possibile attivare una o più delle seguenti garanzie):

✓ ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE:

Spese da intervento chirurgico: nel caso in cui l'Animale Domestico a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad Intervento Chirurgico, anche in regime di Day Hospital, l'Assicuratore rimborsa le spese veterinarie per:

- onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza (compreso il Day Hospital);
- medicinali, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione;
- visite, accertamenti diagnostici ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o Day Hospital purché i costi siano sostenuti nei 30 giorni precedenti o successivi all'Intervento Chirurgico.

Il rimborso previsto è fino ad € 1.500,00.

Spese Funerarie: qualora il tuo animale deceda a causa di un Infortunio o Malattia indennizzabili, l'Assicuratore rimborsa fino ad € 100,00 le spese di smaltimento del corpo.

Spese di ricerca per ritrovamento: qualora il tuo animale sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 500,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.

✓ **ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE:** sei assicurato, per le somme che devi pagare in quanto responsabile, per i danni involontariamente causati a terzi dal tuo animale domestico anche quando lo hai affidato ad altre persone che non lo custodiscano come professione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima per Sinistro e per ciascun animale domestico assicurato di € 500.000,00.

✓ **ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE:** quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore alle condizioni della presente Polizza, nei limiti del Massimale di € 10.000,00 per Anno Assicurativo, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita e la mediazione;

- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

✓ PRESTAZIONI DI ASSISTENZA



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione è operante per cane o gatto:

- regolarmente identificato, rispettivamente all'Anagrafe Canina o all'Anagrafe Felina; nonché munito di Microchip;
- munito di Libretto sanitario, regolarmente aggiornato;
- vaccinato per: cimurro, parvo-virosi, epatite e/o leptospirosi (cane) e rinotracheite, calicivirosi, pan-leucopenia (gatto) e comunque sottoposto ai richiami obbligatori di vaccino disposti dalla legge o da norme o regolamenti locali.

Non sono rimborsate le Spese per interventi che non siano eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.



Ci sono limiti di copertura?

! La copertura è operante per animali domestici che abbiamo, al momento della stipula della Polizza, età superiore a sei mesi e inferiore a nove anni. La garanzia cessa al compimento del decimo anno di età.

Relativamente alle garanzie di cui alle Sezioni I (Rimborso Spese Veterinarie) e IV (Assistenza), l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del 25° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza per le Malattie e dalle ore 24 del 7° giorno per gli Infortuni.

Per le Spese da intervento chirurgico. Il rimborso verrà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.

Le prestazioni di Assistenza sono fornite, per Anno Assicurativo, per massimo tre volte per ciascun tipo di Prestazione per Animale domestico.



Dove vale la copertura

L'estensione territoriale varia a seconda delle garanzie di Polizza. In particolare:

- le garanzie Rimborso Spese Veterinarie valgono per il Territorio italiano;
- la garanzia Responsabilità Civile è prestata nel Mondo;
- la garanzia Tutela Legale è operante in Europa;
- le garanzie Assistenza valgono per Il Territorio Italiano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e il nome di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime coperture per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini dei giorni indicati alla sezione "Cosa fare in caso di Sinistro" del Dip Aggiuntivo.



Quanto e come devo pagare?

Fermi i termini di Carenza, l'Assicurazione ha data di decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha data di decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c., in senso più favorevole al Contraente, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 21°, anziché il 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha una durata pari ad un anno ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti, si proroga per un anno e così successivamente.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto).



Come posso disdire la polizza?

La disdetta da parte del Contraente potrà essere inviata in qualunque momento ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale in cui viene inviata.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di ricezione della documentazione contrattuale.

L'Assicuratore rimborsa integralmente il Premio versato, con le medesime modalità di pagamento utilizzate dal Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.

Il Contraente può comunicare la propria volontà all'Assicuratore, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.

Contratto di Assicurazione Multirischi.



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: TIM QuattroZampe

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto già
indicato nel DIP DANNI

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le prestazioni di Assistenza che l'Assicuratore si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro, sono fornite, per Anno Assicurativo, per massimo tre volte per ciascun tipo di Prestazione per Animale domestico.

1. CONSULENZA VETERINARIA

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia del proprio Animale domestico necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito: utilizzo di specifici prodotti alimentari; utilizzo di integratori; alimentazione specifica per i cuccioli. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

3. SECOND OPINION VETERINARIA

Nel caso in cui l'Animale domestico di proprietà dell'Assicurato o di un Familiare dello stesso abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di Veterinari qualificati. La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

4. INVIO PET SITTER

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18. Nel caso in cui l'Assicurato subisse un Infortunio o Malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato. L'Assicuratore terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo

	di 5 giorni per 1 ora al giorno. L'Assicuratore per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della Prestazione. 5. SEGNALAZIONI DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA La Prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle h. 9 alle h. 18, esclusi festivi infrasettimanali. Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino. 6. VIDEO CONSULTO VETERINARIO A seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico, l'assicurato può richiedere una consulenza veterinaria, attraverso video chiamata, contattando la Struttura Organizzativa. Si precisa che il consulto veterinario a distanza non costituisce diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. Il videoconsulto è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica, dalle h. 8 alle h. 21. 7. INVIO VETERINARIO A DOMICILIO Se, a seguito della consulenza veterinaria o video consulto veterinario, il medico stabilisse la necessità di una visita a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzarne l'invio tenendo a proprio carico le spese entro un massimo di €60,00 (sessanta). Si precisa che l'invio del veterinario a domicilio non interviene in urgenza: in caso di emergenza rivolgersi ad un pronto soccorso veterinario. L'invio del veterinario è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica, dalle h. 8 alle h. 21. Qualora la Struttura Organizzativa sia impossibilitata a garantire la visita a domicilio, autorizzerà l'Assicurato a rivolgersi ad un veterinario di propria fiducia e l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese entro un massimo di € 60,00 (sessanta).
 Che Cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE L'Assicuratore non rimborsa le spese derivanti da: • Infortuni o Malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia; • dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale domestico assicurato; • uso professionale dell'animale; uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.); • malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti; controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up; malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi; acquisto di vaccini ed antiparassitari; malattie mentali e problemi comportamentali; • infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini; • gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo; sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; soppressione e cremazione per pericolosità; • taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica; • malattie dei denti e paradontopatie; spese di igiene dentaria; • terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali; • Infortuni verificatisi nei primi 6 giorni di decorrenza della Polizza e Malattie manifestatesi nei primi 24 giorni di decorrenza della Polizza; • cure relative a malattie croniche; • Filaria/Leshmania; • pandemia; danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo; • danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, calamità naturali); • evento diverso da Intervento Chirurgico. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE Sono esclusi i danni: a. alle cose che l'Assicurato e i suoi Familiari abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo; b. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza; c. ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi Familiari; conseguenti ad uso professionale dell'animale, fatto salvo l'uso per non vedenti; d. cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali. SEZIONE TUTELA LEGALE Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore non copre le seguenti spese: - compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;

	- spese per l'indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Sinistro; - spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con ARAG; - ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione. L'Assicurazione non opera per sinistri relativi a: 1. diritto di famiglia, successioni o donazioni; 2. materia fiscale o amministrativa; 3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; 4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; 5. fatti dolosi dei soggetti assicurati; 6. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; 7. vertenze con Net Insurance S.p.A.; 8. adesione ad azioni di classe (class action). SEZIONE ASSISTENZA L'Assicurazione non è operante per: • infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia; • dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato; • uso professionale dell'animale; uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.); • malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti; controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up; malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi; acquisto di vaccini ed antiparassitari; • malattie mentali e problemi comportamentali; • infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini; • gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo; sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; soppressione e cremazione per pericolosità; taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica; • malattie dei denti e paradontopatie; spese di igiene dentaria; • cure relative a malattie croniche; • Filaria/Leshmania; pandemia; • danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo; danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, calamità naturali).
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Assicurazione Rimborso Spese Veterinarie	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assicurazione Responsabilità Civile	È prevista l'applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 150,00.
Assicurazione Tutela Legale e Assistenza	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e nel presente DIP Aggiuntivo



A chi è rivolto questo prodotto

Il prodotto è dedicato ai clienti che vogliono tutelare la salute del proprio Animale domestico, cane o gatto, e proteggersi in caso di danni causati a terzi e anche in caso di danni subiti.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 35,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	--

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.
-------------------------------------	--

	Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

Sommario

GLOSSARIO	2
PREMESSA	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	3
Art. 2 - Altre assicurazioni	3
Art. 3 - Durata dell'Assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza - Recesso	3
Art. 4 - Carenza	4
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione	4
Art. 6 - Oneri fiscali	4
Art. 7 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	4
Art. 8 - Legge applicabile	4
Art. 9 - Validità territoriale	4
Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro	4
Art. 12 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione	5
Art. 13 - Prova	5
SEZIONE I – RIMBORSO SPESE VETERINARIE	5
A. INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI	5
Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione	5
B. SPESE FUNERARIE	5
Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione	5
C. SPESE DI RICERCA PER RITROVAMENTO	5
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione	5
Art. 17 - Esclusioni	6
Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	6
Art. 19 - Criteri per la liquidazione del danno	7
Art. 20 - Diritto di visita dell'Animale domestico	7
SEZIONE II – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	7
Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione	7
Art. 22 - Esclusioni	7
Art. 23 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro	7
Art. 24 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza	8
Art. 25 - Persone non considerate terzi	8
SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	8
Art. 26 - Oggetto dell'Assicurazione	9
Art. 27 - Assicurati	9
Art. 28 - Garanzie	9
Art. 29 - Spese non coperte dall'Assicurazione	10
Art. 30 - Esclusioni	10
Art. 31 - Come denunciare un Sinistro	10
Art. 32 - Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese	10
Art. 33 - Restituzione delle spese anticipate	11
Art. 34 - Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi	11
Art. 35 - Quando sono coperti i sinistri	11
Art. 36 - Quando avviene il Sinistro	11
SEZIONE IV – ASSISTENZA	12
Art. 37 - Oggetto e operatività dell'Assicurazione	12
Art. 38 - Esclusioni	13
Art. 39 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	13
Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016	1
CONTATTI UTILI	1



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Animale domestico: si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati in Polizza, di proprietà del Contraente o di un relativo Familiare.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi, a partire dalle ore 24,00 della data di effetto dell'Assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore: Net Insurance S.p.A., Impresa di Assicurazioni.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: la garanzia assicurativa con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Broker: TIM MY BROKER, iscritta al Registro Unico Intermediari di IVASS alla sezione B – n.000663181, che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi.

Carenza: periodo successivo alla stipula dell'Assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Contraente/Assicurato: la persona fisica residente in Italia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione e ne assume i relativi oneri.

Day Hospital: la degenza, senza pernottamento, presso Veterinario o Istituto di Cura autorizzato, che eroga terapie mediche.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con il Contraente (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia: l'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Indennizzo/Rimborso: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'animale. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti, etc.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malformazione/difetto fisico: ogni alterazione congenita od acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto dall'Assicuratore per uno o più sinistri avvenuti nell'Anno assicurativo.

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Modulo di Proposta: il documento sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore, che contiene i dati relativi alla Polizza, formandone parte integrante.

Parte: il Contraente o l'Assicuratore.

Parti: il Contraente e l'Assicuratore, quando congiuntamente.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione: il periodo intercorrente tra la data del pagamento del Premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'Assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Assicuratore tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.

Registrazione Anagrafe Felina: servizio attivato su base volontaria ed esclusivamente per gatti dotati di microchip.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro di Tutela legale: l'insorgere della Controversia.

Tecniche di Comunicazione a Distanza: qualunque strumento che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Assicuratore e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto di assicurazione.

Struttura Organizzativa: La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4, 20057 Assago (MI) – costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Assicuratore provvede, per incarico in quest'ultimo, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Assicuratore stesso, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana.

Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe



Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

PREMESSA

TIM myPet è una Polizza multigaranzia che offre prestazioni di Rimborso Spese Veterinarie per il tuo cane/gatto, di Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Il prodotto è suddiviso in 4 Sezioni, operanti a seconda della combinazione di garanzia scelta dal Contraente e per la quale sia stato pagato il relativo Premio, secondo lo schema seguente:

- I. SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE
 - a. Garanzia **Spese da intervento chirurgico e/o ricovero**
 - b. Garanzia **Spese Funerarie**
 - c. Garanzia **Spese di ricerca per ritrovamento**
- II. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
- III. SEZIONE TUTELA LEGALE
- IV. ASSISTENZA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare all'Assicuratore l'esistenza e il nome delle Compagnie che prestano le medesime coperture per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Durata dell'Assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza - Recesso

L'Assicurazione ha durata annuale.

Fermi i termini di Carenza di cui all'art. 4, l'Assicurazione ha data di decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha data di decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c., in senso più favorevole al Contraente, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 21°, anziché il 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui il pagamento del Premio o delle successive rate di Premio avvenga con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di Carenza di cui agli artt. 4 vengono conteggiati a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'Assicurazione, frazionabile a scelta del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi.

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi

Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe



Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Qualora il contratto di assicurazione sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto, a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione, ovvero dalla data di ricezione della documentazione contrattuale.

Il recesso può essere esercitato tramite il "tasto di recesso" posizionato sull'homepage. Una volta effettuata la richiesta del recesso verrà inviata all'utente una notifica a mezzo e-mail automatica di conferma dell'esito dell'operazione.

In alternativa potrà comunque esercitare il diritto di recesso comunicando all'Assicuratore la propria volontà, tramite, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia;
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 4 - Carenza

Relativamente alle garanzie di cui alle Sezioni I (Rimborso Spese Veterinarie) e IV (Assistenza), l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del 25° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza per le Malattie e dalle ore 24 del 7° giorno per gli Infortuni.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 7 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 8 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 9 - Validità territoriale

L'estensione territoriale varia a seconda delle garanzie di Polizza. In particolare:

- a) le garanzie Rimborso Spese Veterinarie valgono per il Territorio italiano;
- b) la garanzia Responsabilità Civile è prestata nel Mondo;
- c) la garanzia Tutela Legale è operante in Europa;
- d) le garanzie Assistenza valgono per il Territorio Italiano.

Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso l'Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

Art. 11 - Limiti di età

L'Assicurazione è operante per Animali domestici che abbiano, al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, età superiore a sei mesi e inferiore a nove anni.

La garanzia cessa al compimento del decimo anno.

Tuttavia, per gli Animali domestici che compiano 10 anni in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza mensile di Polizza.

Art. 12 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per cane o gatto:

- regolarmente identificato, rispettivamente all'Anagrafe Canina o all'Anagrafe Felina; nonché munito di Microchip;
- munito di Libretto sanitario, regolarmente aggiornato;
- vaccinato per: cimurro, parvo-virosi, epatite e/o leptospirosi (cane) e rinotracheite, calicivirosi, pan-leucopenia (gatto) e comunque sottoposto ai richiami obbligatori di vaccino disposti dalla legge o da norme o regolamenti locali.

Qualora, in caso di Sinistro, l'evento non sia indennizzabile in quanto non rientrante nelle condizioni di operatività di cui sopra – compresi, a titolo esemplificativo, i casi in cui la documentazione prodotta in caso di Sinistro non sia compatibile con le dichiarazioni fornite dal Contraente in sede di assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore – il Contraente può esercitare Recesso dall'Assicurazione, con le modalità e gli effetti di cui al precedente Art. 10.

Art. 13 - Prova

È a carico di chi richiede l'Indennizzo, l'Indennità, il Rimborso o la Prestazione, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.

SEZIONE I – RIMBORSO SPESE VETERINARIE

A. INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Nel caso in cui l'Animale domestico a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad Intervento Chirurgico, anche in regime di Day Hospital, l'Assicuratore rimborsa le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza (compreso il Day Hospital);
- medicinali, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione;
- visite, accertamenti diagnostici ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o Day Hospital purché i costi siano sostenuti nei 30 giorni precedenti o successivi all'Intervento Chirurgico.

Il rimborso delle spese sopra elencate, avverrà fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Anno assicurativo di € 1.500,00.

Il rimborso verrà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.

B. SPESE FUNERARIE

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

Qualora l'Animale domestico assicurato deceda a causa di un Infortunio o Malattia indennizzabili, l'Assicuratore rimborsa fino ad € 100,00 le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato.

C. SPESE DI RICERCA PER RITROVAMENTO

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

Qualora l'Animale domestico assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 500,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.

Condizioni di Assicurazione - pagina 5 di 15

Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe



Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

Sono sempre escluse le spese per ricompense.

Art. 17 - Esclusioni

L'Assicuratore non rimborsa le spese derivanti da:

- a. Infortuni o Malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- b. dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale domestico assicurato;
- c. uso professionale dell'animale;
- d. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e. malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti;
- f. controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
- g. malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
- h. acquisto di vaccini ed antiparassitari;
- i. malattie mentali e problemi comportamentali;
- j. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini;
- k. gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- l. sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- m. soppressione e cremazione per pericolosità;
- n. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica;
- o. malattie dei denti e paradontopatie;
- p. spese di igiene dentaria;
- q. terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
- r. Infortuni verificatisi nei primi 6 giorni di decorrenza della Polizza e Malattie manifestatesi nei primi 24 giorni di decorrenza della Polizza;
- s. cure relative a malattie croniche;
- t. Filaria/Leshmania;
- u. pandemia;
- v. danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo;
- w. danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, calamità naturali);
- x. evento diverso da Intervento Chirurgico.

Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente dovrà far intervenire un medico veterinario affinché si prestino all'Animale domestico in copertura, le cure od i trattamenti del caso.

La denuncia di Sinistro deve essere inviata entro 3 giorni da quando il Contraente ne ha avuto la possibilità, attraverso una delle seguenti modalità:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;
- per e-mail: claims@netinsurance.it;
- per fax: +39 06 97625707;
- tramite Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00).

Il Contraente dovrà inviare all'Assicuratore, con le modalità di cui sopra, le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del Sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. Microchip dell'Animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della Malattia;
- copia del documento di Registrazione all'Anagrafe Canina (cane);
- copia del documento di Registrazione Anagrafe Felina (gatto);
- Libretto Sanitario;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del Sinistro.

Per le sole Spese per ritrovamento Animale domestico il Contraente dovrà inviare le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- denuncia di smarrimento presentata alla Pubblica Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 19 - Criteri per la liquidazione del danno

Verificata l'operatività delle garanzie, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Art. 20 - Diritto di visita dell'Animale domestico

In caso di Sinistro, l'Assicuratore ha il diritto di sottoporre l'Animale domestico per il quale è prestata l'Assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire all'Assicuratore ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

SEZIONE II – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore tiene indenne il Contraente/Assicurato, Familiari ed il personale domestico fino a concorrenza del Massimale di € 500.000,00, **con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per Sinistro**, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale causato dalla proprietà, possesso, uso dell'Animale domestico, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.

Qualora il Contraente sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare al Contraente, anche se i figli non vivono stabilmente con lui.

La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affidamento all'Assicurato.

La garanzia è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'Animale domestico sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti.

Il Massimale deve intendersi quale limite di esposizione dell'Assicuratore per uno o più sinistri avvenuti nello stesso Anno assicurativo.

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- alle cose che l'Assicurato e i suoi Familiari abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;
- ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi Familiari;
- conseguenti ad uso professionale dell'animale, fatto salvo l'uso per non vedenti;
- cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.

Art. 23 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere inviata entro 3 giorni da quando il Contraente ne ha avuto la possibilità, attraverso una delle

Condizioni di Assicurazione - pagina 7 di 15

Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe



Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

seguenti modalità:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;
- per e-mail: claims@netinsurance.it;
- per fax +39 06 97625707;
- tramite Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00).

Il Contraente dovrà inviare all'Assicuratore, con le modalità di cui sopra, le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- rapporto circostanziato sull'evento;
- copia del documento di Registrazione all'Anagrafe Canina (cane);
- copia del documento di Registrazione Anagrafe Felina (gatto);
- Libretto Sanitario;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del Sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 24 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Assicuratore ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 25 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- 1) **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione: il Contraente ed i suoi Familiari;**
- 2) **i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;**
- 3) **I collaboratori domestici, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.**

SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Net Insurance S.p.A. a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: +39 045.8290557
- e-mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449

Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe



Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

DEFINIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Assistenza stragiudiziale: l'attività finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Contraente/Assicurato: il soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di Assicurazione, in qualità di proprietario dell'Animale domestico (cane/gatto) indicato sulla scheda di polizza.

Contravvenzione: è un reato di minore gravità rispetto al delitto. Il reo risponde delle proprie azioni od omissioni, senza che sia necessaria la valutazione della presenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa).

Controversia contrattuale: la controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte tramite contratti, patti o accordi.

Delitto colposo: colposo o contro l'intenzione è il delitto posto in essere senza la volontà di determinare l'evento che costituisce reato; l'evento si produce solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione è il delitto posto in essere con coscienza e volontà.

Fatto illecito: è il fatto che cagiona un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Tale danno è denominato "extracontrattuale" perché tra danneggiato e danneggiante non esiste alcun vincolo contrattuale.

Imputazione penale: consiste nell'addebitare formalmente ad una persona un fatto costituente reato.

Reato: è un fatto umano vietato dall'ordinamento giuridico, al quale si ricollega una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: ramo assicurativo previsto dal D. Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173 e 174.

Art. 26 - Oggetto dell'Assicurazione

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore alle condizioni della presente Polizza, nei limiti del Massimale di € 10.000,00 per Anno assicurativo, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita e la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 27 - Assicurati

L'Assicurato è il Contraente o relativo Familiare nell'ambito della vita privata, per fatti connessi alla proprietà e alla custodia dell'Animale domestico indicato in Polizza.

Art. 28 - Garanzie

Per le seguenti garanzie sono coperte le spese sostenute dall'Assicurato:



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

1. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;

2. danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Art. 29 - Spese non coperte dall'Assicurazione

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione.

Art. 30 - Esclusioni

L'Assicurazione non opera per sinistri relativi a:

1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
5. fatti dolosi dei soggetti assicurati;
6. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
7. vertenze con Net Insurance S.p.A.;
8. adesione ad azioni di classe (class action).

Art. 31 - Come denunciare un Sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente a Net Insurance S.p.A. e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Rischio.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando l'e-mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare l'e-mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.

L'Assicurato deve informare Net Insurance S.p.A. e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 32 - Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.

Condizioni di Assicurazione - pagina 10 di 15

Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe



Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 33 - Restituzione delle spese anticipate

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla Compagnia di responsabilità civile.

Art. 34 - Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 35 - Quando sono coperti i sinistri

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali.

Art. 36 - Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

SEZIONE IV – ASSISTENZA

Art. 37 - Oggetto e operatività dell'Assicurazione

Le prestazioni di Assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che l'Assicuratore si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro sono fornite, per Anno Assicurativo, per massimo tre volte per ciascun tipo di Prestazione per Animale domestico.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA VETERINARIA

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale domestico, necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia del proprio Animale domestico, necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

3. SECOND OPINION VETERINARIA

Nel caso in cui l'Animale domestico di proprietà dell'Assicurato o di un Familiare dello stesso abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di Veterinari qualificati.

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

4. INVIO PET SITTER

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle h. 9 alle h. 18.

Nel caso in cui l'Assicurato subisse un Infortunio o Malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno. L'Assicuratore per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della Prestazione.

5. SEGNALAZIONI DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA

La Prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle h. 9 alle h. 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.

6. VIDEO CONSULTO VETERINARIO

A seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale domestico, l'Assicurato può richiedere una consulenza veterinaria, attraverso video chiamata, contattando la Struttura Organizzativa.



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

Si precisa che il consulto veterinario a distanza non costituisce diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Il video-consulto è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica, dalle h. 8 alle h. 21.

7. INVIO VETERINARIO A DOMICILIO

Se, a seguito della consulenza veterinaria o video consulto veterinario, il medico stabilisse la necessità di una visita a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzarne l'invio tenendo a proprio carico le spese entro un massimo di €60,00(sessanta). Si precisa che l'invio del veterinario a domicilio non interviene in urgenza: in caso di emergenza rivolgersi ad un pronto soccorso veterinario.

L'invio del veterinario è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica, dalle h. 8 alle h. 21.

Qualora la Struttura Organizzativa sia impossibilitata a garantire la visita a domicilio, autorizzerà l'Assicurato a rivolgersi ad un veterinario di propria fiducia e l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese entro un massimo di € 60,00 (sessanta).

Art. 38 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

- a. infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- b. dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c. uso professionale dell'animale;
- d. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e. malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti;
- f. controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
- g. malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
- h. acquisto di vaccini ed antiparassitari;
- i. malattie mentali e problemi comportamentali;
- j. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/feline;
- k. gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- l. sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- m. soppressione e cremazione per pericolosità;
- n. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica;
- o. malattie dei denti e paradontopatie;
- p. spese di igiene dentaria;
- q. cure relative a malattie croniche;
- r. Filaria/Leshmania;
- s. pandemia;
- t. danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo;
- u. danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, calamità naturali).

Art. 39 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso il Contraente deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, sopra indicate, il Contraente potrà contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:

- dall'Italia al numero: 800 542 009
- dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

- oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

In ogni caso il Contraente dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di Assistenza di cui necessita;
2. Cognome e Nome;
3. il numero di polizza, preceduto dalla sigla NTPB;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



Condizioni di Assicurazione – TIM QuattroZampe

Polizza annuale multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile, Tutela Legale e Assistenza

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A RIMBORSO SPESE VETERINARIE e RESPONSABILITA' CIVILE

- dalla sezione “Le mie polizze” dall’Area Riservata del sito TIM myBroker, selezionando “Denuncia un sinistro” e compilando il form
- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it
- per fax: +39 06 97625707
- Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)

PER DENUNCIARE UN SINISTRO TUTELA LEGALE

ARAG SE

- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n. 59 - 37135 VERONA
- Telefono centralino: 045.8290411
- Fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
- E-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449

PER DENUNCIARE UN SINISTRO ASSISTENZA

- Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, il Contraente potrà contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:
- dall'Italia al numero: 800 542 009
- dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)

- oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)

Sito: www.netinsurance.it/wecare

E-mail: wecare@netinsurance.it

Fax + 39 06 97625707

PER INOLTRE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570 - PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e relativo consenso

La Compagnia **Net Insurance S.p.A** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere

a: NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it